

(N. 2313)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSCHI, ORIANA e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1987

Aggiornamento della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disciplina che regola la concessione degli assegni annessi alle decorazioni militari appare chiaramente inadeguata per quanto riguarda la loro entità, ed anche non equa in ordine ai beneficiari dell'assegno di reversibilità.

Infatti, per quanto riguarda il primo punto, basti avere presente che gli importi degli assegni, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono stati largamente erosi dal processo inflattivo degli ultimi cinque anni.

Per quanto attiene, invece, ai benefici della reversibilità degli assegni, si fa notare che l'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, mentre concede giustamente una reversibilità totale per gli assegni annessi alle medaglie d'oro, non modifica quanto disposto dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831, che fissa al 50 per cento la reversibilità per gli assegni relativi alle medaglie d'argento, di bronzo ed alle croci di guerra. Inoltre non viene presa in considerazione l'opportunità, lar-

gamente invocata e moralmente ineccepibile, di estendere il provvedimento di reversibilità anche alle vedove e agli orfani di coloro che sono stati insigniti di decorazioni al valore militare per comportamenti eroici in fatti avvenuti in tempo di pace.

Ribadendo che l'entità degli assegni ha subito nel tempo una forte erosione in termini di valore reale, a cui è stato posto rimedio, e solo in entità limitata, per quanto riguarda le medaglie d'oro, si è frattanto accentuata la già forte differenziazione fra gli assegni per medaglie d'oro e quelli per le altre decorazioni al valore militare. Al riguardo, se sembra accettabile, anche per motivi storici e in relazione alle finalità che presiedono l'istituto delle decorazioni, di considerare su di un piano relativamente molto elevato il conferimento della medaglia d'oro, non sembra tuttavia equo ed accettabile che tra l'assegno annesso alle medaglie d'oro e quello annesso alle altre decorazioni al valore militare ci sia un divario tanto accentuato.

Infatti l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fissa tutt'ora in 3 milioni annui, l'assegno per le medaglie d'oro; in 250 mila lire per le medaglie d'argento, in 100 mila lire per le medaglie di bronzo; in 70 mila lire per le croci di guerra.

Col presente disegno di legge si tende, in definitiva, ad un riesame delle norme relative alla reversibilità e ad una maggiore armonizzazione perequativa tra gli assegni connessi ai vari gradi delle decorazioni al valore militare, sia conferite in episodi di guerra che in tempi di pace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli assegni di reversibilità straordinari previsti per le decorazioni al valore militare vengono erogati alle vedove, alle assimilate alle vedove e agli orfani nella stessa misura prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

1. Gli assegni annessi alle decorazioni al valore militare sono fissati a decorrere dal 1987 nella seguente misura annua:

- a) medaglia d'oro al valore militare, lire 4 milioni;
- b) medaglia d'argento al valore militare, lire 1 milione e mezzo;
- c) medaglia di bronzo al valore militare, lire 1 milione;
- d) croce di guerra al valore militare, lire 500 mila.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.